



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore*  
*e la Normativa Tecnica*

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, nonché la relativa Guida CEI 0-14:2005-03 relativa all'applicazione del medesimo regolamento;
- VISTA** la direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 2;
- VISTA** la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 recante Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 che, in attuazione dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, designa ACCREDIA quale unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e ne prescrive le relative regole di organizzazione e funzionamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008;
- VISTA** la Convenzione in data 6 luglio 2017, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico ed ACCREDIA, per l'attività di accreditamento, e successivo *Addendum* stipulato tra le medesime parti in data 26 settembre 2017, con il quale l'Ente è chiamato a verificare, in capo agli Organismi che operano ai sensi dei citati articoli 4, 6 e 7 del richiamato d.P.R. n. 462/2001, il rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTA** la Convenzione in data 5 luglio 2019 e, in particolare, l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento il compito di rilasciare accreditamenti in capo agli Organismi di ispezione che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del citato d.P.R. n. 462/2001 a seguito della verifica del rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTO** il decreto direttoriale 1 agosto 2019 di abilitazione, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 ottobre 2001, n. 462, in favore dell'Organismo Q-AID INSPECTION S.r.l. – P.IVA 10134120962, con scadenza dell'abilitazione al 16 aprile 2023;

**VISTO** il decreto direttoriale 14 aprile 2021 di variazione della sede operativa in Corso Vinzaglio, 12 – 10121 Torino (TO) in favore dell'Organismo Q-AID INSPECTION S.r.l.;

**ACQUISITA** con protocollo Mise n. 340284 del 28 ottobre 2021, la nota con la quale Accredia comunica a questa Direzione Generale, la delibera di riduzione dello scopo di accreditamento, su richiesta dell'Organismo Q-AID INSPECTION S.r.l., eliminando dal certificato di accreditamento n. 187E Rev. 03 in scadenza al 16 aprile 2023 l'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici ai sensi del d.P.R. n. 462/2001 per le seguenti tipologie ispettive:

- Area I – Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Area II – Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;
- Area III – Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

**VISTA** l'avvenuta eliminazione da parte di Accredia dell'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici ai sensi del d.P.R. n. 462/2001 per le tipologie ispettive di cui sopra nell'Allegato al certificato di accreditamento n. 187E Rev. 03;

**RITENUTO** di dover procedere alla revoca del titolo abilitativo in capo all'organismo di Ispezione Q-AID INSPECTION S.r.l. P.IVA 10134120962;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. L'abilitazione rilasciata in data 1 agosto 2019 in favore dell'Organismo Q-AID INSPECTION S.r.l. con sede legale in Via Vittor Pisani, 8 – 20124 Milano (MI) e sede operativa in Via Garibaldi, 42 – 10122 Torino (TO) P.IVA 10134120962, successivamente modificata con decreto direttoriale del 14 aprile 2021 di variazione della sede operativa in Corso Vinzaglio, 12 – 10121 Torino (TO), sulla base della deliberazione assunta da Accredia come specificata nelle premesse del presente decreto, **è revocata a partire dalla data di adozione del presente decreto.**

### **Articolo 2**

1. Il presente Decreto, è notificato all'interessato e, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico

*Roma, lì*

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Avv. Loredana Gulino*